



ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE - ANTINCENDI BOSCHIVI VALLI ARGENTINA - ARMEA

VIA S. FRANCESCO SNC EX CASERMA REVELLI
PADIGLIONE PALMANOVA 18018 - ARMA DI TAGGIA

C.F. 90038240082



Assemblea straordinaria del giorno 02 ottobre 2019.

Il giorno 02 ottobre 2019 alle ore 21.00, presso la sede sociale di Via san Francesco in Taggia, si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci.

All'ordine del giorno "1-APPROVAZIONE DELO STATUTO,
2- NORME E REGOLAMENTO"

Sono presenti:

**REGHEZZA GIORGIO
LANTERI GRAZIANO
ZUPPARDO OSCAR
VENTO GIUSEPPE
PALAGI GIACOMO
ROA' GIOVANNI
PAGOTTO CARLO
PRATICO' FEDERICO
CASTIGLIONE ALESSIO
GIOITTA BIAGIO
USAI PIER GIORGIO
PARISI FRANCESCA
CARIDI LUCA
DI MAIO DANIELE**

presenti per delega

**TROVATO ANDREA
TONI ROMEO
BORIO DANILO
CAMERAN GIORGIA
CAMERAN MARIKA
ZUANON ANNAMARIA**

Viene eletto presidente dell'assemblea GIOITTA Biagio e segretario USAI Pier Giorgio.

Prende la parola la presidente PARISI Francesca, la quale illustra i soci dando lettura del nuovo statuto, alla fine della lettura prende la parola il presidente dell'assemblea, il quale mette ai voti l'approvazione del nuovo statuto che viene approvato all'unanimità,

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, e sulle norme regolamento interno si decide all'unanimità di proseguire con il vecchio regolamento.

Non avendo più nulla discutere il presidente dell'assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00 del 02.10.2019.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
GIOITTA Biagio

IL SEGRETARIO
USAI Pier Giorgio.

EL. FAX E SEGRETERIA N° 0184 - 41564 CELL. 335-699488

CENSITA DAL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ROMA N°83870 - 14 /6/1996

SCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - REGIONE LIGURIA Pc-IM- N°01 (03/07/2

E - MAIL : PROTCIVILEVALLIARGENTINARMEA@YAHOO.IT

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA (ONLUS) ADERENTE ALL' A.N.P.D'I.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di San Remo

23 OTT 2019 originale dell'atto registrato
..... al n° 1678 Serie
IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sig.ra Fiorenza LUPPINO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDI
BOSCHIVI VALLI ARGENTINA - ARMEA ODV



Entrate
Ufficio
1902

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDI BOSCHIVI VALLI ARGENTINA-ARMEA ODV

ART. 1 – Denominazione e sede

1. E' esistente l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDI BOSCHIVI VALLI ARGENTINA-ARMEA" in seguito per brevità indicata come "Nucleo" il Nucleo, autosufficiente a reperibilità permanente, attrezzato per il soccorso tecnico di Protezione Civile, sanitario e di antincendio boschivo, è stato costituito in data 27 ottobre 1993 ed è iscritto nell'elenco delle Associazioni del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile con protocollo nr. 83870 del 14 giugno 1996 e nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al nr. P -IM-001 del 2008.
2. E' costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Cod. Civ. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDI BOSCHIVI VALLI ARGENTINA-ARMEA, che assume la forma giuridica di associazione.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione Di Volontariato" "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Taggia (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Sede dell'ODV è il Padiglione Palmanova in via San Francesco snc. presso la quale sono raccolti gli automezzi, le attrezzature e i materiali del nucleo.
5. Il Nucleo mantiene gli stessi emblemi dalla data della sua formazione, ai quali si aggiungono quelli autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione e dagli altri Enti preposti.
6. Lo stemma ufficiale del Nucleo è di forma circolare e rappresenta quale cornice il nominativo del Nucleo scritto in nero su fondo azzurro. All'interno a sinistra è raffigurato un albero verde con fiamme rosse e gialle, sul lato destro dell'albero un uccello in volo di colore bianco bordato di nero e ai piedi dell'albero una lepre di colore marrone, in alto a destra è raffigurato un paracadute di colore giallo rosso con alla base lo stemma della Protezione Civile Nazionale di colore bianco rosso e verde ed in basso a destra lo stemma della Regione Liguria con la barchetta in verde la vela bianca e il girasole giallo e rosso e la sottostante onda blu.

ART. 2 – Finalità e attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguente attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs 117/2017:
Lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
Lett. e) interventi e **servizi** finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Y
Official
Entrate

Lett. y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, nr. 225 e successive modificazioni.

2. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai Decreti applicativi dal D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di annessione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto, apartitico e apolitico, aperto a tutti i cittadini di sesso maschile e femminile, che abbiano compiuto 16 anni.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentata all'Organo di amministrazione per iscritto;



- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Organizzazione hanno diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli Organi sociali ed ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli Organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali e materiali all'Organizzazione.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo e neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività non occasionale.



ART. 8 – Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono Organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organi di amministrazione – Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017);
 - Organo di revisione (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017).
2. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'Organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'Organizzazione, o in sua assenza, dal vicePresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettere, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità o nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che son iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un'altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Organizzazione ha un numero di associati inferiori a cinquecento, è di cinque associati se l'Organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.



9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo

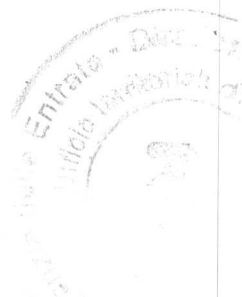
1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da sette membri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di amministrazione governa l'amministrazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va' inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.



6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
7. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
- elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;
 - elegge al suo interno il Tesoriere che si occuperà delle tenuta dei conti e della predisposizione dei bilanci, anche con l'ausilio di consulenti esterni, relazionando al Consiglio Direttivo;
 - elegge al suo interno, il Segretario che si occuperà della gestione della segreteria, relazionando con il Consiglio Direttivo;
 - amministra l'Organizzazione;
 - predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa e stabilendo l'importo della quota associativa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro del terzo settore e previsti dalla normativa vigente;
 - può nominare volontari esterni al Consiglio Direttivo per gli incarichi di coordinamento tecnico e/o gestione operativa di settori di attività.
 - Può deliberare, per motivate ragioni connesse a sostegno fornito all'Associazione, l'assegnazione a persone fisiche e/o giuridiche esterne al nucleo l'assegnazione della qualifica di "Amico Sostenitore", per coloro che si distinguono per il sostegno morale e/o finanziario al Nucleo e "Amico Onorario", per coloro che dimostrino particolare attaccamento al Nucleo. Gli "Amici Sostenitori e Onorari" non hanno diritti di voto, ma possono partecipare alle assemblee e riunioni del Nucleo.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.



5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – Organi di Controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui al D.Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplementari.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, qualora applicabili.
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatti nei casi previsti dell'art. 14 del D. Lgs 117/2017, sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14 – Risorse

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse, ivi comprese quelle commerciali o produttive marginalmente svolte e di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'Associazione.



Art. 15 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.- 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. L'accettazione e il rispetto dello Statuto e del Regolamento condizionano l'appartenenza al Nucleo.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

